

## NOTA INFORMATIVA SULLA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI

Con le modifiche apportate dal *Jobs Act Autonomi* è stato riscritto l'art. 54 co.5 del Tuir, che nella versione attuale prevede che le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, diventino integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000,00 euro.

Sono incluse tra le spese deducibili, secondo tale disciplina, anche quelle di viaggio e soggiorno. Pertanto, le spese di vitto e alloggio, ove sostenute nell'ambito di corsi di formazione, divengono deducibili per intero, ferma restando la suddetta soglia massima di 10.000,00 euro.

Nell'ipotesi di studi associati e associazioni professionali, secondo la scheda di lettura n. 122 predisposta dal Servizio bilancio del Senato a commento della versione originaria del Ddl., tenuto conto della natura degli oneri in esame, il limite va riferito al singolo socio o associato.

Il Ddl. di tutela del lavoro autonomo dispone, altresì, l'integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale delle spese:

- sostenute (entro il limite annuo di 5.000,00 euro) per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell'auto-imprenditorialità;
- mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogate dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente.

Se la spesa è sostenuta direttamente da uno studio associato o da un'associazione professionale, valgono le stesse considerazioni formulate con riferimento alle spese di formazione.

Viene inoltre espressamente sancita la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Si fa presente poi che la disciplina attualmente prevista per le spese di vitto e alloggio "prepagate" viene estesa a tutte le spese "prepagate" dal committente (quali, tra le altre, quelle di viaggio e trasporto), relative all'esecuzione di un incarico conferito. In particolare, diventano irrilevanti i valori corrispondenti a tutti i beni e servizi acquistati dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione. I professionisti non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Viene previsto poi che le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono sostenuti dall' esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitati analiticamente in capo al committente.

Roma li, 27/04/2018

Studio Sanguigni